

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 novembre 2001

Modifica degli allegati II e V al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, regolamento recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e in particolare il titolo I;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, regolamento recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini;

Visto l'art. 12, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2001 modifica degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante "regolamento recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini";

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati II e V al decreto ministeriale 18 luglio 2001 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II al presente decreto.

Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2001

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 42

Fronte

Allegato II

**CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO**  
(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)

Nuova identificazione  Sostituzione

**CODICE IDENTIFICATIVO**

Codice azienda

**CODICE A BARRE**

Codice del marchio della madre

Codice del marchio applicato in precedenza all'animale <sup>(1)</sup>  Sesso (M/F)

Data di nascita dell'animale ..... Data di applicazione del marchio .....

Data ingresso in stalla ..... Nato in azienda  Razza .....

Origine dell'animale: Paesi Terzi  (3) Paese di provenienza: .....

Detentore (cognome, nome): ..... Cod. fiscale .....

Proprietario cognome, nome (2) : ..... Cod. fiscale .....

**Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me riportate nel presente atto rispondono a verità:**

Data di compilazione ..... Firma .....

(1) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi o per sostituire marche perse nei soli casi consentiti da normative vigenti  
(2) Dati riferiti al proprietario, da compilarsi se diverso dal detentore  
(3) Indicare il Paese Terzo di provenienza

10,4 cm

14,5 cm

Retro

Da compilarsi nel caso si utilizzi la presente cedola come Passaporto provvisorio

In data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Azienda di destinazione (primo spostamento)

In data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Azienda di destinazione (secondo spostamento)

**ATTESAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO**

Animale macellato/deceduto<sup>(1)</sup> in data: .. / .. / ..

presso .....

Comune .. Prov. ....

Spett.  
Servizio Veterinario  
Azienda USL ..... di .....

Via .....

CAP ..... CITTA' .....

PROVINCIA .....

(1) In caso di macellazione non corretta

## Allegato V

**Da spedire a Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità pubblica  
Veterinaria, Alimenti e Nutrizione Piazzale Marconi 25 00144 ROMA**

Il sottoscritto

Cognome.....nome.....

Nato a .....il.....

Rappresentante legale della Ditta fornitrice.....

Sede legale .....prov.....

Cod. fisc./ p.iva .....

**CHIEDE**

Che la Ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di marchi auricolari per l'identificazione degli animali della specie bovina  suina  ovicaprina  ai sensi del D.P.R. 317/96 e del D.P.R. 437/2000.

Il sottoscritto si impegna :

a comunicare se trattasi di produttore, fornitore o distributore di marche auricolari, in questi casi fornirà il nominativo della Ditta produttrice dei marchi o fornitrice degli stessi;

a consegnare marchi auricolari unicamente agli allevatori (alla Regione e/o ASL, per quelle Regioni e/o AASSLL che provvedano all'approvvigionamento di marche auricolari per l'allevatore) in possesso di apposita richiesta, redatta su apposito modello, ove sia indicata la quantità di marchi auricolari necessaria e il relativo numero di assegnazione (codice identificativo degli animali da marchiare) determinato dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio;

a consegnare unicamente marchi auricolari conformi alla normativa vigente;

a comunicare all'Autorità Giudiziaria, al Ministero della Salute e alla Regione di competenza, l'eventuale furto o smarrimento di marche auricolari;

a non fornire marche auricolari con codice identificativo duplicato, se non su esplicita autorizzazione del Servizio Veterinario della A.S.L. In tal caso si impegna ad effettuare la fornitura nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi;

a trasmettere allo scrivente Ministero, alla Regione ed alla A.S.L. competente per territorio, con cadenza almeno mensile, per ciascun lotto di marchi prodotti e consegnati, la lista dei codici presenti sulle marche auricolari consegnate provvista della data di consegna e del nominativo del richiedente secondo un tracciato che sarà comunicato alle Ditte dopo l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate;

a depositare presso il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione, un campione, per ciascun tipo, di marca auricolare per gli animali che la ditta ha in commercio ed intende distribuire;

a non distribuire o commercializzare marche auricolari diverse dai campioni depositati;

nel caso di nuove produzioni, a depositare preventivamente un campione delle stesse presso il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione;

ad indicare il "codice di prodotto" per ogni campione di marche auricolari depositato;

a depositare presso Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione un facsimile della cedola identificativa in commercio e/o che intende distribuire;

a depositare presso il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione un facsimile del passaporto;

ad allegare alla domanda di riconoscimento una copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Il sottoscritto dichiara che i marchi forniti sono conformi a quanto stabilito dall'allegato I del presente regolamento.

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che ad eccezione dei marchi prodotti in sostituzione di marche perse, che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente apposto sull'animale, in tutti gli altri casi, la Ditta che procede alla stampa dei codici, deve possedere sistemi di controllo dei codici stampati, in modo da evitare che lo stesso codice venga stampato più di una volta, la Ditta dovrà illustrare sinteticamente il sistema di controllo posseduto.

Il sottoscritto è a conoscenza che i marchi forniti verranno sottoposti a perizia e che il costo della stessa sarà a proprio carico.

Il sottoscritto è a conoscenza che, qualora vengano meno le condizioni sopra riportate nonché le disposizioni legislative vigenti, può essere soggetto alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della propria Ditta dall'elenco fornitori di marche auricolari redatto dal Ministero della Salute.

DATA,

FIRMA

02A00489